

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1282

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RAMPONI**

Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti

*Presentata il 10 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione difesa della Camera dei deputati, nel corso della XIII legislatura, aveva esaminato la proposta di legge atto Camera n. 4177, apportandovi alcune modificazioni.

La proposta di legge era stata già approvata dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione di due progetti di legge presentati presso quel ramo del Parlamento (atto Senato n. 44, Bertoni, Loreto, e atto Senato n. 1065, Palombo). Presso la Commissione difesa l'esame si era svolto anche sulle abbinare proposte di legge atti Camera nn. 1282 (Gasparri), 1661 (Giovanardi ed altri), 1908 (Benedetti Valentini, Neri), 2150 (Spini), vertenti sull'identica materia, assumendo il testo trasmesso dal Senato della Repubblica come testo base.

In ordine al testo definito dalla Commissione difesa, che è ripresentato con le opportune modifiche, si rilevano i seguenti profili.

La materia delle ricompense per meriti al valor civile è regolata dalla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante « Norme per la concessione di ricompense al valore civile », che individua (articolo 3) gli atti meritevoli di decorazione (anche alla memoria) con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo o con attestato di pubblica benemerenzza. Il comune denominatore di tali atti è costituito dall'esposizione consapevole della propria vita a un pericolo manifesto per fini degni di pubblico onore. Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, enti e corpi i cui membri ab-

biano collettivamente acquisito le relative benemerienze.

La concessione del beneficio è subordinata alla valutazione di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, salvo che l'atto compiuto e la sua risonanza palesemente dimostrino l'opportunità della ricompensa.

Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, mentre l'attestato di pubblica benemerienza viene concesso dal Ministro dell'interno.

È prevista (articolo 12) l'attribuzione dell'onorificenza, quando essa sia stata conferita alla memoria, non solo ai congiunti aventi diritto al trattamento di reversibilità, ma, in loro mancanza, anche al fratello o alla sorella maggiori. Le normali disposizioni di legge sulle successioni regolano invece la trasmissione del beneficio in caso di morte del decorato successiva al conferimento. In data 6 novembre 1960 è stato emanato il regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 1616 del 1960) della citata legge n. 13 del 1958.

Materia affine è quella regolata dalla legge 20 giugno 1956, n. 658, recante « Istituzione di una ricompensa al merito civile », modificata dalla legge 15 febbraio 1965, n. 39, recante « Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di benemerienza al merito civile ».

Tali leggi regolamentano la concessione di onorificenze a chi abbia dimostrato eccezionale senso di abnegazione nel soccorrere le persone bisognose o sofferenti. Identici sono i tipi di onorificenze conferibili, e la citata Commissione di cui alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, può proporre di commutare una ricompensa al valor civile in un'onorificenza al merito civile.

Il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante « Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare », e successive

modificazioni, individua invece la tipologia degli atti che possono dare luogo ad un'onorificenza al valor militare, e segnatamente quegli atti di coraggio in imprese belliche, non richiesti dal puro e semplice compimento del dovere che comportano un grave rischio personale, e costituenti esempi da imitare. Il regio decreto contempla la concessione di analogo riconoscimento anche per atti della stessa specie compiuti in tempo di pace.

La disciplina delle ricompense connesse a decorazioni al valor militare è stata da ultimo modificata, e i relativi assegni rivalutati, dalla legge 27 giugno 1991, n. 199, recante « Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare ».

La legge in questione ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 1991, detti assegni straordinari, anche se conferiti in tempo di pace, siano considerati esenti da ogni imposizione fiscale e corrisposti nella misura annua indicata all'articolo 1 (lire 4.500.000 per la medaglia d'oro, lire 800.000 per quella d'argento, lire 250.000 per la medaglia di bronzo, lire 150.000 per la croce di guerra).

L'articolo 2 ha inoltre stabilito che, in caso di decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento del beneficio, gli assegni siano devoluti ai congiunti aventi diritto al trattamento di reversibilità. Resta ferma, in mancanza di altri aventi diritto, la spettanza dell'assegno a favore dei genitori, collaterali ed assimilati, ai sensi dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La Commissione difesa aveva avviato l'esame della proposta di legge atto Camera n. 4177 e di quelle ad essa abbinate il 28 ottobre 1997. Sul testo della proposta di legge n. 4177 si sono registrati larghi consensi al punto che la Commissione, nella medesima seduta, era pervenuta alla definizione di un nuovo testo differente da quello approvato dal Senato della Repubblica solo allo scopo di aggiornare la copertura finanziaria.

Sul nuovo testo erano stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I e VI, nonché quello favorevole della V Commis-

sione a condizione che l'approvazione definitiva del provvedimento intervenisse dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1998.

Conseguentemente nella seduta del 2 dicembre 1997 era stata avanzata richiesta di trasferimento in sede legislativa del testo definito dalla Commissione.

Il Governo aveva comunicato solo il 6 ottobre 1998 il proprio parere contrario al trasferimento di sede.

La Commissione aveva pertanto ritenuto di insistere sul testo definito in precedenza, invitando la Commissione bilancio a riesaminare il parere da essa espresso nel novembre 1997 alla luce della manovra finanziaria per il 1999. La Commissione bilancio si era pronunciata con un parere favorevole, condizionato all'aggiornamento della copertura finanziaria e — analogamente al parere espresso nel novembre 1997 — al fatto che l'approvazione definitiva del provvedimento intervenisse dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1999.

Data la portata circoscritta dell'intervento normativo non si erano rivelati necessari ulteriori adempimenti istruttori.

La fine della XIII legislatura ha tuttavia impedito l'approvazione definitiva della proposta di legge.

L'articolo 1 del testo della proposta di legge che si propone prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 della legge n. 199 del 1991, esenti da imposizione fiscale, siano corrisposti anche ai decorati al valor civile ai sensi della legge n. 13 del 1958.

L'articolo 2 estende gli assegni di cui all'articolo 1, nella stessa misura e alle medesime condizioni, anche ai congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, di coloro che sono stati decorati alla memoria o di coloro che sono deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

L'articolo 3 individua la copertura degli oneri finanziari, quantificati in lire 4 miliardi per il 2002 e lire 4,5 miliardi a decorrere dal 2003, a valere sullo stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, esenti da imposizione fiscale, competono anche per le corrispondenti decorazioni al valor civile.

## ART. 2.

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, in favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per il 2002 e a lire 4.500 milioni annue a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26

